

SEMINARI del
TRIVENETO



BUSINESSCULT

giovedì 16 maggio 2019
Venezia

In collaborazione con

Veda
Formazione

Antiriciclaggio: il valore legale delle informazioni riferite dal cliente e gli obblighi di scalare la catena di controllo per individuare il titolare effettivo.

Antonio Fortarezza
Dottore Commercialista in Milano.
Commissione antiriciclaggio ODCEC Milano.
Gruppo di lavoro antiriciclaggio CNDCEC



ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE



GLI OBBLIGHI DEL CLIENTE
E DELLE IMPRESE
NEL SISTEMA DELLA PREVENZIONE
E LE RELATIVE RESPONSABILITA'



Con il D.Lgs.
90/2017, il
nuovo sistema
si basa su

Obbligo dei clienti di **fornire** per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate.

Cambio di rotta sulla falsa dichiarazione del cliente: da contravvenzione a **delitto** quindi da arresto a **reclusione**.

Obbligo degli enti di **individuare** e conservare il proprio titolare effettivo (...informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva dice il legislatore...)

Obbligo degli enti di **comunicare** le informazioni relative ai propri titolari effettivi, al Registro delle Imprese.

Organizzazione

La prima fonte di informazioni per l'intero sistema è il cliente



La dichiarazione resa per iscritto dal cliente ai sensi dell'art. 22, co. 1, **si presume veritiera** in relazione ai dati e alle informazioni fornite.



Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo il professionista chiede al cliente le informazioni e i dati a tal fine necessari (**nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale**) tramite qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (mail, pec, dichiarazione del cliente). Resta ferma la valutazione del rischio, e conseguenzialmente, l'adozione di misure ad essa adeguate.

Nelle ipotesi in cui sia possibile identificare il titolare effettivo **tramite la consultazione di pubblici registri**, quest'ultima **non può ritenersi una modalità sufficiente** ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo, in quanto si tratta di uno strumento previsto a supporto e non in sostituzione degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica.

Ad ogni modo, dall'obbligo giuridico di comunicazione posto a carico del cliente dall'art. 22 del d.lgs. 231/2007 discende una valenza generale del **principio di affidabilità**.



Contatto
con il cliente

Data
conferiment
o incarico

Data
Fine Incarico

t_0

t_1


t_2

Identificazione del cliente, del
titolare effettivo e informazioni
sullo scopo

Controllo costante e aggiornamento
dei dati con la frequenza e secondo
modalità diversificate in base alla
classificazione del rischio

Quindi
diventa
centrale
organizzare
l'acquisizione
delle
informazioni
dal cliente

La richiesta dei dati al cliente per svolgere l'adeguata verifica





NB

Obbligo del cliente di acquisire i dati della propria titolarità effettiva

Art. 22, comma 1, e
comma 5, D.lgs.
231/2007

Le imprese con personalità giuridica, le persone giuridiche private e i trust, ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, **informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.**

Art. 22, comma 3,
D.lgs. 231/2007

Le informazioni **sono acquisite, a cura degli amministratori**, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci **e da ogni altro dato a loro disposizione.**

Art. 22, comma 3, e
comma 5, D.lgs.
231/2007


Nel caso di dubbi gli amministratori richiedono i dati del titolare effettivo ai soci. **L'inerzia o il rifiuto dei soci di fornire i dati** del titolare effettivo rende non esercitabile il diritto di voto.

Art. 55, comma 2,
D.lgs. 231/2007

L'amministratore che **acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere** sul titolare effettivo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.



Organi di controllo (Sindaci etc) – Assemblee straordinarie (Notaio)



Il sistema prevede l'acquisizione delle informazioni a cura dell'Amministratore della società ABC Srl dal basso verso l'alto, e la legge obbliga lui sotto la sua responsabilità ad acquisire i dati della propria titolarità effettiva che devono essere adeguate, **accurate e sempre aggiornate**.

Fintanto che l'amministratore della società ABC Srl non ottiene risposta SCRITTA dai propri soci, gli stessi non possono esercitare il diritto di voto in assemblea.

In questi casi, ma non solo, per l'amministratore della società, è opportuno che richieda i dati al socio se vuole evitare le responsabilità penali previste dal D.Lgs. 231/2007 e quella prevista dall'art. 2636 c.c. sulla formazione della volontà nelle delibere assembleari



Grande attenzione per gli Organi di controllo (Sindaci etc)



NB

Obbligo del cliente di conservare i dati del titolare effettivo

Modalità di conservazione da parte del cliente dei dati relativi alla propria titolarità effettiva

Cosa e come conservare

CAPO II
Obblighi di
conservazione

Art. 31 D.Lgs. 231/2007 Obbligo di Conservazione
Art. 32 D.Lgs. 231/2007 Modalità di conservazione

Sanzioni per il cliente che viola gli obblighi di conservazione dei dati del titolare effettivo

Art. 55, comma 2,
D.lgs. 231/2007

Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione **acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere** sul titolare effettivo, ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Art. 57, comma 1 e 2,
D.lgs. 231/2007

Ai soggetti che **non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati**, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a 50.000 euro

NB

Obbligo del cliente di comunicare i dati del titolare effettivo al Registro delle Imprese (16/05/2019 non ancora istituito)

Imprese con personalità giuridica, fondazioni, associazioni e altre istituzioni con personalità giuridica

Art. 21, comma 1,
D.lgs. 231/2007

Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione ad accesso riservato.

Trust

Art. 21, comma 3,
D.lgs. 231/2007

I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 gennaio 1986 n. 917, sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione.

Alcune
indicazioni

- ✓ Trust in cui il trustee sia in Italia
- ✓ Trust che hanno un codice fiscale
- ✓ Trust in cui almeno un disponente ed un beneficiario sia in Italia
- ✓ Trust in cui il guardiano o altra figura analoga sia in Italia
- ✓ Trust che abbia immobili o altre attività in Italia
- ✓ Trust che abbia una capacità reddituale anche solo potenziale per i beneficiari italiani
- ✓etc etc.. In progress



TECNICHE DI INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO NEI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE E LE CATENE DI CONTROLLO NAZIONALI ED INTERNAZIONALI



Schema criteri legali individuazione titolare effettivo

Chi è il cliente?

Società di capitali

Persona giuridica privata

Trust

Per tutte le altre persone
non fisiche

n. 3 criteri

n. 1 criterio

n. 1 criterio

n. 3 criteri

Si applica la regola della partecipazione superiore al 25% (art. 20, comma 2), in subordine, si applica la regola del controllo in altro modo (art. 20, comma 3), infine si applica la regola dei poteri di direzione e amministrazione (art. 20, comma 4).

Si applica la regola dell'individuare tutti i soggetti (art. 20, comma 4)

Si applica la regola dell'individuare tutti i soggetti (art. 22, comma 5)

Si applica la regola della proprietà diretta o indiretta (art. 20, comma 1), in subordine, si applica la regola del controllo in altro modo (art. 20, comma 3), infine si applica la regola dei poteri di direzione e amministrazione (art. 20, comma 4).

Soltanto nelle società di capitali vi è il riferimento alla % superiore al 25%



Il titolare effettivo nelle società di capitali

SOCIETÀ DI CAPITALI

- Spa
- Srl
- Srl unipersonale
- Srl semplificata
- Sapa
- Etc

Criterion residuale

- costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.



Il titolare effettivo nelle persone giuridiche private

PERSONA GIURIDICA PRIVATA

Dpr. 361/2000

- Associazioni
 - Fondazioni
 - Altre istituzioni
- Con personalità
giuridica iscritte al
registro delle
persone giuridiche
istituito presso le
prefetture

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono **cumulativamente individuati**, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Questo criterio specifico si applica esclusivamente ai soggetti previsti (ad esempio non rientrano in tale regola le associazioni senza personalità giuridica)



Il titolare effettivo nel Trust

TRUST

Cumulativamente:

- identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari
- identità del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario,
- identità, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari
- identità delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust
- identità di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

NB + NB + NB

QUESTA REGOLA VALE PER TUTTI I TIPI DI TRUST SENZA NESSUNA DISTINZIONE (Dinamici, statici, espressi, non espressi, autodichiarati.....per tutti i trust.



Il titolare effettivo in tutti gli altri enti

ALTRI SOGGETTI PERSONE NON FISCHE

- Società di persone
- Cooperative
- Consorzi
- Enti no profit
- Etc

Criteria residuale

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.





Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.





Alcune casistiche ed esemplificazioni





Alcune casistiche ed esemplificazioni





LA LOCALIZZAZIONE DELLE CATENE DI CONTROLLO NELLE DIVERSE GIURISDIZIONI

Dal 2014 contrasto internazionale all'opacità e definizione delle linee di azione

ATTENZIONE

Le informazioni sulla proprietà effettiva possono essere oscurate attraverso l'uso di:

- shell companies (società di comodo);
- strutture di proprietà e controllo **complesse che coinvolgono molti strati** di azioni registrate a nome di altre persone giuridiche;
- **azioni al portatore**;
- uso illimitato di persone giuridiche come amministratori;
- azionisti e direttori formalmente nominati in cui l'identità del nominatore è sconosciuta;
- azionisti e direttori di candidati informali, come collaboratori **stretti e familiari**;
- **trust** e altre disposizioni giuridiche che consentono la separazione della proprietà legale e della titolarità effettiva delle attività;
- **uso di intermediari** nella formazione di persone giuridiche, compresi gli intermediari professionali;

www.fatf-gafi.org





Dal 2014 contrasto internazionale all'opacità e definizione delle linee di azione

ATTENZIONE

Pianificazione fiscale internazionale

Nuove regole
OCSE contro
l'occultamento
dei patrimoni
all'estero: le
"Mandatory
Disclosures
Rules"

Le Mandatory Disclosure Rules (MDR):

Compendio di regole dettate allo scopo di prevenire l'elusione fiscale internazionale, aventi lo scopo di pervenire ad un più vasto scambio di informazioni automatico tra amministrazioni fiscali per il contrasto all'evasione fiscale **tramite strutture opache ed offshore**.

Obiettivi

- Migliorare la **trasparenza** su operazioni di pianificazione fiscale aggressive
- Fornire alle autorità fiscali un rapido **accesso alle informazioni**
- **Dissuadere** gli intermediari (consulenti) dal progettare e commercializzare schemi di pianificazione fiscale aggressiva



La definizione nel modello OCSE di Opaque Offshore Structure

Le Mandatory Disclosure Rules – Le Fonti – Le MDR OCSE 2018

Definizioni – Regola #2 (1.2)

Opaque Offshore Structure

Una Opaque Offshore Structure, ossia una struttura societaria opaca offshore, è costituita da un **Veicolo Passivo Offshore** detenuto per il tramite di una Struttura Opaca.

Un Veicolo Passivo Offshore può essere costituito da una **persona giuridica o da un accordo negoziale cui non è riferibile alcuna attività economica sostanziale**, gestita per il tramite di organici, attrezzature, beni e sedi appropriate nella giurisdizione di residenza o di residenza fiscale.

NB: The recruitment of staff, purchase of assets or equipment or the leasing of premises should not be treated as giving rise to a substantive economic activity if this has been done solely for the purposes of avoiding the definition of a Passive Offshore Vehicle.



La definizione nel modello OCSE di Opaque Offshore Structure

Le Mandatory Disclosure Rules – Le Fonti – Le MDR OCSE 2018

Definizioni – Regola #2 (1.2)

Opaque Offshore Structure

Una Opaque Structure, è una struttura che è ragionevole assumere **sia stata creata con l'intento di consentire a una persona fisica di essere il *beneficial owner* (titolare effettivo)** di una di un Veicolo Passivo Offshore senza permettere (alle autorità) la identificazione di tale *ownership* ovvero creando l'apparenza che tale persona fisica non sia il *beneficial owner*.

NB: The definition of “offshore” is drafted in such a way that if any Beneficial Owner is resident in a jurisdiction other than the jurisdiction where the vehicle is incorporated, resident, managed, controlled or established then that vehicle will be treated as offshore with respect to all its beneficial owners. This is to prevent tax planners setting up an offshore entity with one or more local Beneficial Owners, simply in order to circumvent the reporting requirements of the model rules.



La definizione nel modello OCSE di Opaque Offshore Structure

Le Mandatory Disclosure Rules – Le Fonti – Le MDR OCSE 2018

Definizioni – Regola #2 (1.2)

Opaque Offshore Structure

Il fine illecito di una Opaque Structure si assume possa essere perseguito mediante:

- a) l'impiego di **titolari apparenti** nominati da titolari effettivi non dichiarati;
- b) l'uso di **strumenti di controllo indiretto** celati dietro la formale titolarità della struttura;
- c) l'uso di accordi negoziali che **consentano al titolare effettivo di gestire** beni e redditi della struttura senza essere identificato come tale;
- d) l'impiego di persone giuridiche in giurisdizioni le cui regole **non garantiscono la possibilità di identificare il titolare effettivo** della struttura;
- e) l'utilizzo di accordi negoziali cui sono applicabili le leggi di una giurisdizione che non richiede al trustee (o ad altra figura assimilabile in caso di accordi diversi da un Trust) **di detenere o ottenere accurate informazioni sul titolare effettivo.**



Normativa antiriciclaggio e catena di controllo del cliente

In base al diverso livello di rischio da gestire **può essere necessario conservare alcune evidenze:**

Art. 18, comma 1,
lettera b) D.lgs.
231/2007

Adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, **l'assetto proprietario e di controllo del cliente**

Art. 19 D.lgs. 231/2007

Riscontro della veridicità dei dati forniti dal cliente, laddove, in relazione ad essi, **sussistano dubbi, incertezze o incongruenze**, mediante accesso al sistema per la prevenzione del furto d'identità o attraverso il ricorso a fonti affidabili e indipendenti

Nei casi in cui l'assetto proprietario e di controllo dell'ente non è agilmente individuabile, la norma prevede misure supplementari di conoscenza da esercitare o attraverso i dati forniti dal cliente o attraverso fonti affidabili e indipendenti

NB + NB + NB

Mi trasmetti il perimetro del gruppo societario a cui appartieni in cui siano evidenziati anche i paesi ?



I veicoli societari e la loro localizzazione

E' la legge che stabilisce il rischio alto in questi casi, non il destinatario

Se..

- Clienti residenti o aventi sede in aree geografiche **ad alto rischio**;
- Strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;
- Società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
- Assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta;
- **Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti** siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

Art. 24,
D.lgs.
231/200
7

**ALTO
RISCHIO**

In taluni casi anche se la giurisdizione non prevede titoli al portatore l'opacità è garantita dai fiduciari

BENEF OWN

FIDUCIANTE

LTD UE

SRL CLIENTE



I veicoli societari, la loro localizzazione e l'obbligo di astensione

La legge e le autorità competenti hanno individuato alcuni elementi di anomalia

Il cliente opera in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità Europea e richiede ovvero pone in essere le seguenti operazioni, senza fornire ragionevoli motivi legati alla attività esercitata, al gruppo di appartenenza o a particolari condizioni adeguatamente documentate:

- costituzione o trasferimento, nei predetti paesi, di diritti reali su beni immobili;
- conferimento per la costituzione o l'aumento di capitale - soprattutto se effettuate per
- importi consistenti - di società che hanno sede legale nei predetti paesi;
- utilizzo, in qualità di soci, di imprese costituite in regime di trust nei predetti paesi;
- trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, o su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti, qualora venga interposto un soggetto estero con apparenti finalità di dissimulazione;
- ricezione e/o trasferimento di fondi.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 aprile 2010.

Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili.

I veicoli societari, la loro localizzazione e l'obbligo di astensione


E' la legge che stabilisce l'astensione in questi casi, non il destinatario Art 42, comma 2

Obbligo di astensione o di cessazione della prestazione in cui siano, direttamente o indirettamente, parte:

- ✓ Società fiduciarie
- ✓ Trust
- ✓ Società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

Obbligo di astensione anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, **di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.**

Riscontro della veridicità dei dati forniti dal cliente, laddove, in relazione ad essi, **sussistano dubbi, incertezze o incongruenze.**





I paesi ad alto rischio per la legge antiriciclaggio

E' la legge che stabilisce il rischio alto in questi casi, non il destinatario

PAESI AD ALTO RISCHIO

Regolamento
delegato (UE)
2016/1675 del
14/07/2016 (agg. al
13/12/2017)
ai fini del D.Lgs.
231/2007

Afghanistan
Bosnia-Erzegovina
Guyana
Iraq
Repubblica democratica popolare del Laos
Siria
Uganda
Vanuatu

Yemen
Iran
Repubblica popolare democratica di Corea
Etiopia
Sri Lanka
Trinidad e Tobago
Tunisia

Cosa fare?

Art. 24, D.lgs.
231/2007

Se Art. 42, comma 2,
D.lgs. 231/2007

Se Art. 35, D.lgs.
231/2007

Adeguate verifica rafforzata

Astensione

Segnalazione



Alcuni paesi problematici individuati dalla UE

ECOFIN

05/12/2017
Council Of
European Union,
05/12/2017,
15429/17, Fisc
345, Ecofin 1088.

Black list dei «paradisi fiscali»

- Tunisia
- Corea del Sud
- Emirati Arabi Uniti
- American Samoa
- Bahrain
- Barbados
- Grenada
- Guam
- Macao
- Isole Marshall
- Mongolia
- Namibia
- Palau
- Panama

Grey list

«Existence of harmful tax regimes»

- Andorra
- Armenia
- Aruba
- Belize
- Botswana
- Cabo Verde
- Cook Islands
- Curacao
- Fiji
- Hong Kong SAR
- Jordan
- Liechtenstein
- Maldive
- Mauritius
- Morocco
- Morocco
- Saint Vincent and the Grenadines
- San Marino
- Seychelles
- Switzerland
- Taiwan
- Thailand
- Turkey
- Uruguay
- Vietnam
- Malaysia
- Labuan Island

«tax regimes that facilitate offshore structures which attract profits without real economic activity»

- Bermuda
- Cayman Islands
- Guernsey
- Isle of Man
- Jersey
- Vanuatu



I paesi extracomunitari con obblighi antiriciclaggio equivalenti

Decreto MEF 10/04/2015

Individuazione
degli Stati
extracomunitari e
dei territori
stranieri che
impongono
obblighi
antiriciclaggio
equivalenti

- Australia
- Brasile
- Canada
- Hong Kong
- India
- Giappone
- Repubblica di Corea
- Messico
- Singapore
- Stati Uniti d'America
- Repubblica del Sudafrica
- Svizzera
- Repubblica di San Marino
- Mayotte
- Nuova Caledonia
- Polinesia francese
- Saint-Pierre e Miquelon
- Wallis e Futuna
- Aruba
- Curaçao
- Sint Maarten
- Bonaire
- Sint Eustatius;



Attenzione ad alcuni paesi presenti nella white list fiscale

D.M. 9 agosto

2016

White list

Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana

Nell'elenco dei paesi White list, tra l'altro ci sono anche i seguenti:

Armenia	San Marino
Aruba	Seychelles
Belize	Sri Lanka
Bermuda	Svizzera
Bosnia Erzegovina	Taiwan
Corea del Sud	Thailandia
Curacao	Trinidad e Tobago
Emirati Arabi Uniti	Tunisia
Etiopia	Turchia
Guernsey	Uganda
Isola di Man	Vietnam
Isole Cayman	
Isole Cook	
Jersey	
Liechtenstein	
Marocco	

SEMINARI del
TRIVENETO



Grazie della partecipazione

www.commercialistideltriveneto.org



ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

Segreteria

Via Santuario, 41 - 35031 Abano Terme (PD)

T. +39 0425 460090 int.1

segreteria@commercialistideltriveneto.org

